



28086-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 275/2019
CARLA MENICHETTI		UP - 29/01/2019
DONATELLA FERRANTI		R.G.N. 38549/2018
ALDO ESPOSITO	- Relatore -	
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 3 maggio 2016, con cui (omissis) è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (omissis) (lesioni colpose in danno di (omissis) , perché, quale chirurgo operatore nell'eseguire l'intervento di mastoplastica additiva sulla predetta paziente presso la clinica (omissis) per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e, più specificatamente, nel non sottoporre la paziente a indagini strumentali volte ad acquisire l'esatta conformazione del torace; nell'effettuare lo scollamento di preparazione dell'alloggio di preparazione in profondità provocava la lacerazione dei muscoli intercostali interni ed esterni della pleura parietale e del tessuto vascolare, così determinando un indebolimento permanente dell'organo respiratorio e fisiognomico - in (omissis) ).

2. Il 7 novembre 2009, il chirurgo (omissis) sottoponeva (omissis) <sup>(omissis)</sup> ad intervento di mastoplastica additiva presso la Clinica (omissis) , avendo la medesima deciso di incrementare, per scopi puramente estetici, il volume del proprio seno, caratterizzato da "ipoplasia mammaria bilaterale".

Il Tribunale ha affermato la responsabilità di (omissis) sulla base della ricostruzione degli eventi svolta dal consulente tecnico del pubblico ministero dr. (omissis) (omissis) e dalle sue valutazioni:

a) (omissis) , capo dell'*equipe* medica, aveva adottato la tecnica di apertura tramite incisione lungo il perimetro dell'areola con conseguente creazione di una tasca, collocata tra il sottocute e il muscolo in cui alloggiare la protesi;

b) per realizzare la tasca, il chirurgo deve procedere ad uno scollamento tra la zona di per sé grassa della ghiandola mammaria fino ad arrivare al pavimento, quindi sui piani costali; nella fattispecie, tuttavia, nell'effettuare l'incisione sulla mammella sinistra, (omissis) aveva provocato una "lacerazione che aveva creato una soluzione di continuo tra la pleura e l'esterno" con produzione di emopneumotorace;

c) tali accadimenti avevano indotto l'*equipe* medica a interrompere l'intervento e a disporre il trasferimento di (omissis) dalla clinica (omissis) all'ospedale <sup>(omissis)</sup> (omissis), dove la donna restava ricoverata per circa dieci giorni;

d) la lacerazione non aveva esposto la donna a pericolo di vita, ma era riscontrato un leggero indebolimento della funzione respiratoria, quantificata in trenta o in trentacinque giorni, in conseguenza delle aderenze generate dall'emotorace;

e) un'ulteriore incisione – praticata allo scopo di effettuare il necessario drenaggio – aveva prodotto una cicatrice esposta delle dimensioni di circa un centimetro;


f) gli esami preliminari sulla morfologia di (omissis) – di corporatura filiforme – non avrebbero impedito la menzionata lacerazione, perché il chirurgo avrebbe dovuto direttamente vedere il passaggio tra un tessuto e l'altro.


Nel corso dell'esame dibattimentale, (omissis) rilevava che, nel realizzare la tasca di sinistra, una volta strozzato un gemizio di sangue con la pinza emostatica da lui manovrata, aveva invitato il suo aiuto chirurgo ad avvicinare il bisturi elettrico in funzione emostatica e la scarica inviata si era propagata dal bisturi al tessuto muscolare, le cui fibre si aprivano, cosicché la pinza penetrava all'interno del muscolo e intaccava la pleura parietale (membrana sottilissima che avvolge il parenchima polmonare), determinando l'immediata alterazione della pressione negativa esistente all'interno del cavo pleurico ed una cospicua perdita ematica.

Anche a seguito di tali affermazioni, nel corso della propria deposizione testimoniale, (omissis) ribadiva che, quale conseguenza dell'inappropriata incisione della muscolatura, si era generata un'esposizione della pleura e che, in via meramente ipotetica, il primo operatore ((omissis)) avrebbe dovuto esercitare il controllo, indicando con precisione la quantità di corrente elettrica da erogare dall'elettrobisturi necessaria per l'incisione e per la emostasi, garantendo l'elettrocoagulo; (omissis) ammetteva l'eventualità teorica che, stanti gli obblighi del capochirurgo di taratura del bisturi elettrico, la lacerazione potesse essere scaturita da un passaggio di corrente da tale strumento alla pinza adoperata per strozzare il vaso reciso.

3. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile, perché i relativi motivi riguardavano l'entità della pena e non la modulazione delle statuizioni civili, che hanno integralmente recepito la richiesta di condanna al risarcimento del danno.

La Corte territoriale, inoltre, nel confermare il giudizio di colpevolezza, decidendo sull'appello presentato dall'imputato, ha osservato che l'operatività di una causa alternativa (propagazione incontrollata della corrente elettrica) a quella indicata in via principale (uso troppo energico dell'elettrobisturi adoperato in funzione emostatica) era stata considerata ammissibile dal consulente (omissis) solo in via teorica, ma concretamente era stata smentita dalla mancata produzione di un'incontrollata propagazione di corrente elettrica quale effetto dell'incisione per l'introduzione della protesi alla mammella, a riprova della corretta taratura dell'elettrobisturi.

 4. L'imputato (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.



4.1. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza e in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale.

Si deduce che la motivazione della sentenza era meramente riproduttiva di quella della sentenza di primo grado.

Si rileva altresì che con l'atto di appello era stata presentata istanza di rinnovazione dibattimentale mediante la nomina di un perito d'ufficio.

Tale istanza si basava sulla deposizione resa in data 3 maggio 2016 dal consulente del P.M. (omissis) (vedi verbale allegato al ricorso), con cui il medesimo introduceva un'ipotesi alternativa della causa generante l'evento, ossia che quest'ultimo si sarebbe verificato in fase di emostasi, e che l'uso dell'elettrobisturi – benché non avesse formato oggetto di accertamento in fase di indagine – rappresentava una prerogativa dell'aiuto-chirurgo. Al contrario, l'organo giudicante ha escluso l'ipotesi alternativa sulla scorta di deduzioni non condivisibili, non considerando che, vertendosi in un contesto di utilizzo di strumenti tecnici, doveva essere svolta una loro accurata verifica peritale.

L'analisi tecnico-strumentale occorre ad individuare l'eventuale responsabilità dell'aiuto-chirurgo. L'elettrobisturi pacificamente era stato usato, non per lo scollamento della fascia muscolare mammaria, bensì in funzione emostatica dell'arteria bloccata con la pinza strozzante, che penetrava il muscolo, intaccando la pleura sottostante per mero caso fortuito (casualità prevista sia pur in modesta percentuale in interventi del genere di quello effettuato).

4.2. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al diritto di difesa e al giusto processo.

Si evidenzia la diversità di vedute tra i consulenti del pubblico ministero e della parte civile dr. (omissis) in ordine alle conseguenze per la capacità respiratoria della paziente e al pericolo procurato per la vita della medesima. La responsabilità era stata affermata solo sulla base delle conclusioni del consulente del pubblico ministero; erano state disattese le richieste delle parti di nominare un perito d'ufficio, che, quale soggetto terzo ed imparziale, avrebbe potuto apportare un contributo probatorio maggiormente garantista all'accertamento della verità.

4.3. Violazione degli artt. 3 L. n. 189 del 2012, 6 L. n. 24 del 2017 e 131 bis cod. pen..

4.3.1. Si osserva che, anche a voler configurare un'ipotesi di imperizia per colpa lieve, (omissis) doveva essere ritenuto esente da responsabilità ai sensi dell'art. 590 sexies cod. pen.. Tale valutazione coincide con quella formulata nella sentenza di primo grado (pag. 21), che aveva riconosciuto nella condotta colposa un profilo di imperizia per errore tecnico, confermando l'adeguatezza dell'intervento successivo del chirurgo nella gestione della complicità verificatasi.

Dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado era emerso quanto segue: l'adeguata formazione dell'equipe medica operatoria; la scelta appropriata dell'intervento chirurgico da intraprendere; la tempestività e la professionalità nella gestione della complicità, in modo da evitare postumi permanenti.

4.3.2. Si rileva che sussistevano i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in quanto la condotta materiale era stata posta in essere da un terzo (e non dall'imputato) e la vita della paziente non era stata messa in pericolo.

5. La parte civile (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., per assenza di motivazione, deducendo che con l'atto di appello era stata richiesta anche una somma di danaro a titolo di provvisoriale per i danni materiali e morali e che le doglianze non erano state limitate ad aspetti di merito, per cui non doveva essere dichiarata l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

Si sottolinea che la richiesta era fondata sul dato obiettivo che la mancata conclusione dell'intervento estetico per errore tecnico, aveva comportato plurime conseguenze: a) la produzione di cicatrici sottomammarie, ben visibili in quanto non coperte dalle protesi mammarie; b) una cicatrice residua dall'impianto di catetere; c) un danno esiziale correlato alla vanificazione dell'intervento estetico; d) le spese anticipate per l'intervento; e) il ricovero nella clinica (omissis), non convenzionata col S.S.N.; f) un danno per il ritardo di due anni negli studi universitari.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione. I ricorsi dell'imputato e della parte civile agli effetti civili sono infondati.

2. In via preliminare occorre rilevare che, tenuto conto anche delle intervenute sospensioni, il termine prescrizionale massimo relativo all'ipotesi di reato in addebito, pari ad anni sette e mesi sei, risulta decorso in data 17 settembre 2017.

Come è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

Occorre, peraltro, considerare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di

una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sull'azione civile; e che in tali ipotesi, la valutazione della *regiudicanda* non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la dichiaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti *ictu oculi*. La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. impone, cioè, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto il compendio probatorio, ai fini della responsabilità civile (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Tanto chiarito, è dato procedere all'esame dei diversi motivi di ricorso.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, in quanto contenenti plurime censure attinenti principalmente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3.1. La doglianza relativa al carattere meramente riproduttivo della motivazione della sentenza è generica, in quanto non indica precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441); il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si configura la violazione del diritto di difesa e del giusto processo per l'omessa nomina di un perito d'ufficio – soggetto terzo e imparziale – è generico e comunque manifestamente infondato.

La necessità di designare un perito d'ufficio non può essere basata esclusivamente sulla difformità tra le conclusioni dei consulenti del P.M. e delle parti private, i cui elaborati, peraltro, non sono stati allegati al ricorso ai fini dell'autosufficienza.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di istruttoria dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406; Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L., Rv. 262469).

Ebbene, la motivazione resa dai giudici in sentenza, lungi dall'aver recepito valutazioni di carattere soggettivo del consulente del P.M., si è attenuta a dati ogget-

tivi ed a conoscenze scientifiche di valenza indiscutibile, argomentando in modo logico e puntuale le ragioni della decisione (vedi *infra*).

3.3. Con un'ulteriore doglianza, il ricorrente rinviene una violazione di legge nell'ingiustificato diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria, in quanto la nomina di un perito d'ufficio nell'ambito del giudizio di appello avrebbe consentito di confutare le risultanze della consulenza del P.M. e di vagliare adeguatamente l'ipotesi alternativa del decorso causale da lui prospettata nel corso della sua audizione (propagazione eccessiva di corrente elettrica derivante da una non corretta taratura dell'elettrobisturi, compito assegnato all'aiuto-chirurgo).

In materia, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv. 273653).

L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487).

Secondo un ulteriore consolidato principio di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995).

Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, d'altronde, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognoso di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). In tema di rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione vi acceda. Non così, viceversa, nell'ipotesi di rigetto, in quanto in tal caso, la motivazione potrà ancora essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti

alla affermazione o negazione di responsabilità (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 22526 del 21/05/2003, Tateo, Rv. 226195; Sez. 5, n. 8891 dell'8/08/2000, Callegari, Rv. 217209).

Ciò posto sui principi operanti in materia, l'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione sulla non necessità della richiesta integrazione. La Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, ha rilevato che le argomentazioni difensive logico - deduttive sulla decisività del supplemento istruttorio nulla aggiungevano al coacervo di indagini e che tali attività probatorie non erano necessaria ai fini della decisione.

La Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha condiviso la spiegazione del consulente del P.M. in ordine all'ascrivibilità dell'evento lesivo all'eccessiva energia impiegata da (omissis) nell'uso dell'elettrobisturi nel corso dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva. Nelle conclusioni recepite dai giudici di merito, (omissis) configurava la colpa di (omissis) per negligenza (inosservanza di regole cautelari e disattenzione), imprudenza (avventatezza e insufficiente ponderazione) e imperizia (intesa quale inosservanza delle *leges artis* per inidoneo tecnicismo chirurgico), consistente nell'aver provocato il necessario scollamento di preparazione dell'alloggio della protesi mediante una forte incisione, con conseguente lacerazione della pleura parietale in corrispondenza del solco sottomammario dell'emitorace sinistro.

La Corte di merito ha precisato che il consulente del P.M. aveva illustrato gli effetti della propagazione incontrollata della corrente elettrica per un errore di taratura, ma solo in via teorica - e su sollecitazione della difesa - nel corso della deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado, ma non perché la ritenesse una ricostruzione alternativa realmente ipotizzabile.

Il ricorrente, peraltro, non si confronta con l'ulteriore argomentazione formulata dalla Corte di appello sull'attribuzione anche al capo chirurgo dell'obbligo di taratura del bisturi elettrico, per cui si sarebbe dovuta affermare la responsabilità di (omissis) (omissis) anche qualora si fosse realizzata l'ipotesi formulata in via subordinata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte napoletana ha logicamente ritenuto superflua la rinnovazione istruttoria, al fine di individuare le eventuali responsabilità dell'aiuto-chirurgo, specificando che la tesi difensiva non poteva essere accolta, non essendosi verificata la produzione di un'incontrollata propagazione di corrente elettrica quale effetto dell'incisione per l'introduzione della protesi alla mammella, per cui l'elettrobisturi doveva essere ritenuto esattamente tarato. La Corte di appello ha sottolineato la completezza del quadro probatorio, escludendo che la mera prospettazione, in via eventuale, di una responsabilità dell'aiuto-chirurgo potesse giustificare il supplemento istruttorio. Nel giudizio di appello, infatti, la presunzione di ten-



denziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolve in una attività "esplorativa" di indagine finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 256173).

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 590 sexies cod. pen. o, in subordine, di quella disciplinata all'art. 131 bis cod. pen., è infondato.

4.1. Relativamente alla prima censura, va osservato che il secondo comma dell'art. 590 sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante - ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) - nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse (Sez. 4, n. 50078 del 19/10/2017, Cavazza, Rv. 270985).

La fattispecie in esame, come meglio precisato al par. 3, non integra un'ipotesi di colpa lieve per sola imperizia disciplinata dall'art. 590 sexies cod. pen., avendo i giudici di merito configurato la colpa anche sotto i profili dell'imprudenza e della negligenza e, in particolare, delle modalità inappropriate di uso degli strumenti chirurgici. Il taglio provocato per effetto dell'uso maldestro dell'elettrobisturi è del tutto estraneo alla tematica del rispetto delle linee guida. Poiché il medico non ha valutato la conseguenza negativa conosciuta o conoscibile di un intervento chirurgico, non può dirsi che abbia applicato le linee guida.

Il rispetto delle linee guida è stato riconosciuto dai giudici di merito nelle condotte del sanitario immediatamente successive al fatto (l'incisione per procurare il necessario drenaggio, che aveva comunque procurato una lesione di cm. 1 e l'immediato invio della paziente all'ospedale (omissis) munito di reparto di terapia intensiva). In considerazione dell'attuazione di tali tempestivi ed efficaci comportamenti il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore di (omissis).

4.2. In riferimento al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la Corte di appello ha logicamente evidenziato i plurimi profili di re-

sponsabilità e il rilevante errore tecnico, circostanze tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata.

Il ricorrente segnala quali presunti elementi rilevabili a proprio favore quali la responsabilità di un terzo soggetto, evenienza non riscontrata all'esito dell'istruttoria dibattimentale, o la mancata messa in pericolo di vita della paziente, ipotesi già esclusa dalla tipologia di reato contestata. Si tratta in ogni caso di censure non deducibili in sede di legittimità.

5. Quanto all'unico motivo di ricorso della parte civile, inerente al mancato accoglimento della richiesta di concedere una provvisionale, occorre rilevare che le decisioni in tema di provvisionale, non necessariamente motivate, per la loro natura discrezionale e meramente deliberativa, non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 5, n. 40410 del 18/3/2004, Farina, Rv. 230105).

Tale censura, pertanto, è infondata.

6. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Devono essere rigettati il ricorso proposto dell'imputato e quello presentato dalla parte civile agli effetti civili.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso dell'imputato e il ricorso della parte civile agli effetti civili.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2019.


Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 27/06/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

